

MEDIAZIONE FAMILIARE


Separati... ma in accordo



Realizzato in collaborazione da:



Provincia autonoma di Trento
Servizio politiche sociali
(Gruppo di coordinamento
mediatori familiari)



Ordini degli Avvocati
del Foro di Trento
e di Rovereto

Giugno 2018

Presentazione

Colgo con grande piacere l'occasione della ristampa di quest'opuscolo, necessaria per gli aggiornamenti normativi conseguenti all'entrata in vigore della L. 154/2013 di riforma del diritto di famiglia, per esprimere e rinnovare alle famiglie coinvolte in una vicenda separativa, agli operatori sociali, agli avvocati e alla magistratura l'impegno della Provincia nel promuovere e implementare sul territorio provinciale la mediazione familiare quale efficace e strategico strumento per rispondere in primo luogo ai bisogni delle coppie in crisi con figli, sposate o conviventi, separate di fatto, separate legalmente o divorziate e successivamente della stessa comunità trentina.

Ringrazio inoltre il gruppo di lavoro che ha realizzato nel 2013 l'utile opuscolo informativo e gli allora Assessore alla salute e politiche sociali della Provincia e i Presidenti degli Ordini degli Avvocati di Trento e di Rovereto che hanno sottoscritto la nota di intenti con la quale riconoscono l'importanza del ruolo professionale sia dell'avvocato che del mediatore familiare per accompagnare le persone verso una separazione/divorzio civile e rispettoso delle esigenze di tutti gli attori coinvolti attraverso una fattiva collaborazione.

Assessore alla salute e politiche sociali
avv. Luca Zeni

*Non si deve negoziare per paura,
ma non si deve mai aver paura di negoziare*

John F. Kennedy

*Chi ha molto a che fare con i bambini
scoprirà che nessuna azione esteriore
resta senza influsso su di loro*

Johan Wolfgang Goethe

Servizio di mediazione familiare

È un servizio pubblico gratuito che si colloca nelle più generali politiche di welfare di sostegno alla famiglia, offerto dalla Provincia, dalle Comunità, dal Territorio Val d'Adige e dal terzo settore convenzionato alle coppie in crisi con figli, sposate o conviventi, separate di fatto, separate legalmente o divorziate al fine di salvaguardare il benessere dei figli (legge provinciale n. 13 del 2007, articolo 34, comma 2, lett. c).

Il servizio è attivo su tutto il territorio provinciale ed è reso da figure professionali specificamente formate nel campo della mediazione familiare (deliberazione di G.P. n. 2261/2012), i mediatori familiari. Nello specifico, le Comunità e il Territorio Val d'Adige (Comune di Trento e Comuni di Aldeno, Garniga e Cimone) forniscono, nelle sedi deputate a livello locale, il servizio di mediazione familiare ai cittadini residenti nei loro territori e la Provincia, attraverso il Servizio politiche sociali dell'Assessorato alla salute e politiche sociali, negli uffici di via Gilli a Trento a tutti i cittadini residenti in Provincia indipendentemente dalla zona di residenza. Accanto alle Comunità e alla Provincia in Trentino opera l'Alfid (Associazione laica famiglie in difficoltà, con sede a Trento in via San Francesco d'Assisi), attiva da tempo, a cui si possono rivolgere tutti i cittadini residenti nel territorio provinciale indipendentemente dalla zona di residenza.

Che cos'è la mediazione familiare

È un processo di gestione della conflittualità, responsabilizzante, dove le persone vengono aidate a negoziare attivamente gli accordi riguardanti la riorganizzazione delle relazioni familiari; è un intervento quindi mirato a ridefinire un accordo concernente l'esercizio dei compiti genitoriali nella nuova situazione. Non è di natura terapeutica (di coppia o familiare), né assistenziale, né legale, ma di promozione e sostegno delle risorse e delle competenze genitoriali che vuole aiutare la coppia in separazione a trovare un momento di dialogo, uno spazio dove salvaguardare e valorizzare il ruolo genitoriale anche se la coppia non è più legata sentimentalmente. L'obiettivo finale è quello di aiutare i genitori, imprigionati in risentimenti e

rancori reciproci, a restare “sempre e comunque buoni genitori”, stimolandoli a riconoscere e tenere presente i bisogni e le necessità dei loro figli. La mediazione familiare non si pone nell’ottica di tutelare gli interessi dell’uno o dell’altro, ma di favorire la ripresa della comunicazione e del dialogo, la consapevolezza delle funzioni e responsabilità di entrambi i genitori che si riconoscono reciprocamente come figure fondamentali per la crescita equilibrata e armonica dei figli.

La mediazione familiare pertanto:

- si fonda sul reciproco desiderio di cooperazione;
- aiuta la coppia genitoriale ad acquisire potere decisionale attraverso un contesto di gestione e soluzione dei problemi;
- chiarisce le aree conflittuali ed affronta il dolore: aiuta ad elaborare il disagio che nasce dalla separazione e a produrre dei cambiamenti adeguati ai bisogni di ciascuno;
- aiuta la coppia genitoriale a riflettere sulle manifestazioni emotive dei figli, permettendo un’adeguata tutela del loro equilibrio psico-fisico e della loro crescita aiutandola a tener conto dei loro bisogni;
- contribuisce a trovare la soluzione percorribile e migliore per tutti i componenti la famiglia;
- garantisce la massima riservatezza;
- crea un tempo ed uno spazio “neutro” dove la coppia si può confrontare nel reciproco rispetto, con l’obiettivo di riattivare la “comunicazione” e creare un dialogo costruttivo;
- evita che la conflittualità diventi dominante e distruttiva;
- stimola una nuova visione del conflitto come occasione di sviluppo di abilità e competenze relazionali e negoziali che consentono di affrontare il percorso separativo/divorziale con consapevolezza e responsabilità;
- consente alla coppia di riorganizzare pragmaticamente la loro vita;
- è un valido strumento per tutelare i diritti e gli interessi dei figli minori;
- aiuta a non patologizzare gli eventi della separazione/divorzio ma a vederli anche come un’occasione di crescita e di cambiamento per tutti i componenti del nucleo familiare;
- offre un’opportunità di intraprendere un percorso di autoeducazione degli adulti.

Come si svolge

Il ricorso alla mediazione familiare da parte delle coppie è libero e volontario, comporta la presenza di entrambe le parti e di un terzo imparziale: il mediatore familiare. I figli non partecipano alle sedute di mediazione familiare.

Il percorso di mediazione prevede 10/12 incontri della durata di un'ora e mezza circa, centrato sul presente e sul futuro, e si articola attraverso la fase di valutazione di mediabilità, di pre-mediazione, di mediazione, di negoziazione e definizione di accordi. Può essere avviato in ogni fase del percorso di separazione e/o divorzio, prima o anche dopo essersi rivolti al Tribunale e/o ai propri avvocati; può essere intrapreso quando vi siano difficoltà nel mettere in atto gli accordi di separazione e/o di divorzio già adottati – inerenti la dissoluzione del rapporto coniugale, l'affidamento condiviso o esclusivo dei figli, l'assegno/contributo di mantenimento, le frequentazioni/permanenza dei figli presso i genitori, la divisione delle proprietà... - , a cui si sommano aspetti di natura affettiva, psicologica, educativa da tenere in considerazione. Può essere consigliato dal giudice o da un consulente nel corso del procedimento giudiziale, dall'avvocato o dai servizi sociali.

Chi è il mediatore familiare

È un professionista qualificato, terza persona neutrale ed imparziale, facilitatore della comunicazione tra le parti, con una formazione di base di tipo interdisciplinare (in campo psicologico o pedagogico, sociale, educativo, giuridico) alla quale si aggiunge una specifica formazione post-laurea/diploma universitario (diploma, master, attestato professionale) conseguita presso Università degli studi, enti di formazione, soggetti pubblici o privati che operano nel campo della formazione accreditati a livello statale o regionale, secondo standard europei e riconosciuti dalle associazioni di mediatori familiari maggiormente rappresentative.

È imparziale nei suoi rapporti con i genitori, garante dell'equilibrio del percorso e della riservatezza dei contenuti espressi. Si propone di aiutare le parti a delimitare l'oggetto del conflitto (definizione del problema), a concentrarsi sul ruolo genitoriale nell'interesse superiore dei figli per trovare un accordo soddisfacente per entrambi perseguendo la finalità del "win to win" (tutte le parti in causa escono dal conflitto vincenti).

Accoglie i genitori che vivono un conflitto di coppia e che avvertono il bisogno di uno spazio neutro dove confrontarsi per chiarire la propria posizione, le proprie idee, bisogni ed emozioni per ritrovare/riappropriarsi, nell'interesse superiore dei figli, del proprio ruolo genitoriale, messo alla prova nel tempo dalla conflittualità prima latente e poi manifesta. E' colui che si assume il compito di rappresentare il figlio assente e il suo diritto a ricevere cura ed educazione da entrambi i genitori e a non rimanere intrappolato nel loro conflitto.

Attitudini del mediatore familiare: calore, empatia, ascolto attivo e concentrazione sul compito; fornire spiegazioni precise e chiare, dare sicurezza d'imparzialità, garantire la pariteticità tra le parti riequilibrando gli eventuali squilibri di potere che si possono manifestare nel corso degli incontri.

Setting: La mediazione familiare si svolge in un ambiente adatto per una buona accoglienza, per creare un clima di fiducia e parità tra la coppia convenuta e tra questa e il mediatore, che facilita la manifestazione delle emozioni e permette una gestione positiva della conflittualità trasmettendo calma e serenità.

Condizioni indispensabili per l'avvio del percorso di mf

- ✓ Decisione di separarsi di almeno uno dei due partner
- ✓ Compresenza dei partner

- ✓ Spontaneità della richiesta
- ✓ Disponibilità al reciproco riconoscimento della funzione di genitore

Condizioni che rendono problematico l'avvio del percorso di mf

- ✓ La decisione della separazione non è stata presa
- ✓ Eccessiva disparità di potere/squilibrio nella coppia
- ✓ La relazione di coppia è caratterizzata da aspetti violenti, verbali o di passaggio all'atto
- ✓ Uno o entrambi i coniugi sono afflitti da problematiche personali (grave psicopatologia e/o disfunzioni cognitive, dipendenze, trascuratezza verso i figli ecc.) che compromettono le funzioni genitoriali, al di là del momento della crisi separativa
- ✓ Uno dei genitori non è disponibile, o è impossibilitato, a seguire il percorso

Mediazioni impossibili

- ✓ Coppie che hanno accettato di aderire alla tregua giudiziaria su indicazione del giudice ma di fatto continuano a belligerare
- ✓ Coppie che abbisognano di un supporto psicologico o psicoterapeutico per l'accettazione della separazione/divorzio

Che cosa devono sapere i genitori su

L'avvocato:

- informa il cliente genitore in merito ai suoi diritti e doveri;
- tutela i diritti personali e patrimoniali;
- favorisce, anche in collaborazione con altre figure professionali, soluzioni il più possibile condivise fra i genitori, nel rispetto dei diritti di ciascuno;

- informa il cliente genitore, qualora ne ravvisi la necessità e la possibilità, di avvalersi della mediazione familiare e rappresenta l'opportunità che durante il percorso di mediazione si addivenga ad una "tregua legale", purché non sia pregiudizievole ai suoi diritti e a quelli dei figli minori, per consentirne una buona riuscita;
- fa presente al cliente genitore che un eventuale utilizzo strumentale, in sede processuale, delle informazioni e dei contenuti emersi in mediazione familiare potrebbero aumentare la conflittualità a scapito dell'interesse dei figli;
- valuta sotto l'aspetto giuridico gli accordi eventualmente raggiunti dalle parti nel percorso di mediazione familiare e predispone gli atti necessari alla separazione/divorzio.

Il mediatore familiare:

- fornisce tutte le informazioni sulla mediazione familiare (finalità, modalità di svolgimento, ruolo del mediatore);
- valuta la mediabilità della coppia e sostiene la genitorialità;
- supporta i genitori affinché siano individuate efficaci e durature modalità di comunicazione, accompagna i genitori nel trovare accordi condivisi per favorire e garantire il mantenimento delle loro responsabilità genitoriali anche dopo la separazione;
- si attiva affinché i genitori si impegnino a non utilizzare strumentalmente, l'uno contro l'altro, i contenuti delle discussioni e delle negoziazioni in un procedimento giudiziario;
- suggerisce ai genitori, qualora ne ravvisi la necessità, di non intraprendere iniziative giudiziali e/o stragiudiziali e li invita a valutare, con i rispettivi legali, l'opportunità e praticabilità di una "tregua legale";
- suggerisce ai genitori di consultare, durante il percorso di mediazione familiare e/o in fase conclusiva, gli eventuali rispettivi legali per approfondimenti e pareri che ritenessero necessari;
- al fine di favorire scelte e soluzioni consapevoli e condivise il mediatore suggerisce ai genitori di riportare in mediazione quanto emerso nelle consultazioni con gli eventuali rispettivi legali.

Il giudice:

- “...pronuncia la separazione personale dei coniugi [e] adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.” (articolo 337 - ter L.154/2013);
- ha il potere, non già di nominare esperti mediatori, bensì di rinviare i provvedimenti riguardanti i figli, una volta ottenuto il consenso delle parti, per permettere che siano i coniugi stessi ad avvalersi per tentare una mediazione di esperti da loro scelti (articolo 337 – octies, comma 2 L. 154/2013)

Riferimenti normativi

Costituzione italiana

Art. 30 “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”.

Art. 147 “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”.

Nuove disposizioni entrate in vigore il 7 febbraio 2014 ex L. 154/2013

Libro I Delle persone e della famiglia

Titolo IX Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio

Capo I Dei diritti e doveri del figlio

Art. 316.
Responsabilità genitoriale. (1)

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

(1) L'articolo è stato sostituito dall'art. 39 D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154.

Art. 316-bis.
Concorso nel mantenimento. (1)

I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni,

può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.

(1) L'articolo è stato inserito dall'art. 40 D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154.

Art. 317.

Impedimento di uno dei genitori. (1)

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.

La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.

(1) L'articolo è stato modificato dall'art. 41 D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154.

Art. 317-bis.

Rapporti con gli ascendenti. (1)

Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati

i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.

(1) L'articolo è stato sostituito dall'art. 42 D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154.

Art. 318.

Abbandono della casa del genitore. (1)

Il figlio sino alla maggiore età o all'emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.

(1) L'articolo è stato modificato dall'art. 43 D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154.

Art. 319. (1)

(1) Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 320.

Rappresentanza e amministrazione. (1)

I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunciare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di

comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.

Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.

(1) L'articolo è stato modificato dall'art. 44 D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154.

Art. 321.

Nomina di un curatore speciale. (1)

In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedenti l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.

(1) L'articolo è stato modificato dall'art. 45 D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154.

(omissis)

Art. 330.

Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli. (1)

Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. (2)

(1) L'articolo è stato modificato dall'art. 50 D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154.

(2) Il secondo comma è stato modificato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149.

Art. 331. (1)

(1) Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 332.

Reintegrazione nella responsabilità genitoriale. (1)

Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

(1) L'articolo è stato modificato dall'art. 51 D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154.

Art. 333.

Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. **(1)**

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

(1) Il primo comma è stato modificato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149.

(omissis)

Art. 336. Procedimento.

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. **(1)**

Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.

Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.**(2)**

(1) Il secondo comma è stato sostituito dall'art. 52 D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154.

(2) Il quarto comma è stato aggiunto dalla L. 28 marzo 2001, n. 149 e, successivamente, modificato dal D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113 e dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 336-bis. Ascolto del minore. (1)

Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato.

L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento.

Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto.

Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.

(1) L'articolo è stato inserito dall'art. 53 D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154.

Art. 337.

Vigilanza del giudice tutelare. (1)

Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'amministrazione dei beni.

(1) L'articolo è stato modificato dall'art. 54 D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154.

Capo II Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio

Art. 337-bis.

(sostituiscono gli articoli del Codice Civile da 155 a 155 sexies rif. L. 54 del 2006)

Ambito di applicazione. (1)

In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili,

annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.

(1) L'articolo è stato inserito dall'art. 55 D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154.

Art. 337-ter.

Provvedimenti riguardo ai figli. (1)

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale

separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio.
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

(1) L'articolo è stato inserito dall'art. 55 D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154.

Art. 337-quater.

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. (1)

Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore

istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

(1) L'articolo è stato inserito dall'art. 55 D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154.

Art. 337-quinquies.

Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli. (1)

I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

(1) L'articolo è stato inserito dall'art. 55 D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154.

Art. 337-sexies.

Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza. (1)

Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.

Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario

non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.

(1) L'articolo è stato inserito dall'art. 55 D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154.

Art. 337-septies.

Disposizioni in favore dei figli maggiorenni. (1)

Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

(1) L'articolo è stato inserito dall'art. 55 D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154.

Art. 337-octies.

Poteri del giudice e ascolto del minore. (1)

Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

(1) L'articolo è stato inserito dall'art. 55 D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154.

Codice civile

Articolo 143 c.c.

Diritti e doveri reciproci dei coniugi

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione (Cod. Pen. 570).

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali)

Art. 74 Parentela, art. 250 Riconoscimento, art. 251 Autorizzazione al riconoscimento, art. 258 Effetti del riconoscimento, art. 276 Legittimazione passiva, art. 315 Stato giuridico della filiazione, art. 315-bis Diritti e doveri del figlio, art. 448-bis Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla potestà sui figli. Disposizioni di attuazione del Codice Civile (art. 3 della Legge) Art. 38, art. 3 comma II della Legge.

Normativa importante in quanto attribuisce al Tribunale Ordinario la competenza in merito all'affidamento dei figli nati da coppie conviventi prima in capo al Tribunale per i minorenni.

Approfondimenti:

Affidamento: dare in custodia, deriva da fides ad, fiducia verso. Consegnare all'altrui capacità cura e discrezione.

Potestà: da potestas, atis, s.f. potere: diritto giuridicamente riconosciuto all'esercizio di un potere e delle funzioni con questo connesse.

Patria potestà: insieme di poteri e protezione a tutela del figlio minore non emancipato, un tempo riconosciuto al padre e attualmente ad entrambi i genitori, pertanto il termine "patria potestà" è stata sostituita da "potestà dei genitori" (diritto di famiglia del 1975, art. 155 c.c.).

Responsabilità: (dal latino responsum): essere chiamati a rispondere delle proprie azioni e dei propri comportamenti rendendone ragione e subendone le conseguenze.

Responsabilità genitoriale: onere di contribuire alla crescita dei figli, non imponendo la propria volontà, ma rispettandone le inclinazioni e orientamenti.

Nell'ipotesi di affidamento condiviso, l'esercizio della potestà genitoriale (già regola generale con Legge n. 54/2006) ora responsabilità genitoriale con D.L.vo 154/2013, spetta ad entrambi i genitori, che limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione possono esercitarla anche separatamente, se così previsto dal giudice.

In caso di affidamento dei figli in via esclusiva ad un solo genitore, oramai residuale, l'esercizio della responsabilità genitoriale (D. L.vo 154/2013), per tutto quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione spetta unicamente al genitore affidatario.

In ogni caso, sia in caso di affidamento condiviso che di affidamento esclusivo, **l'esercizio della responsabilità genitoriale** per quanto riguarda **“le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, sono assunte di comune accordo fra i genitori...”**

Unica differenza dunque tra l'affidamento condiviso e l'affidamento esclusivo è limitata alla gestione dell'ordinaria amministrazione dei figli, ove le quotidiane decisioni sulla vita dei figli sono unicamente in capo ai genitori che ne hanno l'affidamento.

Responsabilità genitoriale:

Convenzione dei diritti del fanciullo di New York, 1989, ratificata nel 2001, art. 5 **“Gli stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento, e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.”**

Regolamento (CE) n. 1347/2000 **relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi.**

Regolamento Comunitario n. 2201/2003 **relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, entrato in vigore il 1° agosto 2004 e pienamente applicabile dal 1° marzo 2005**, che ha sostituito ed abrogato da quella data il Regolamento (CE) n. 1347/2000.

Articolo 1, ambito di applicazione: si applica alle materie civili concernente

il divorzio, la separazione o l'annullamento, e relative "all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

Articolo 2, nozione di responsabilità genitoriale: **i diritti e i doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge, o di un accordo** e concerne in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita.

NOTA DI INTENTI

L'avvocato e il mediatore familiare agiscono nel rispetto della volontà e delle decisioni dei genitori; ambedue sono impegnati affinché le parti di una vicenda separativa possano trovare accordi soddisfacenti per il benessere delle persone coinvolte, in particolare dei figli a cui deve essere consentito il mantenimento di relazioni equilibrate, serene, significative e continuative con tutti e due i genitori e con i rispettivi rami parentali.

Alla luce di quanto sopra i mediatori familiari pubblici e convenzionati, rappresentati dall'Assessore alla salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento, e gli avvocati del Foro di Trento e di Rovereto, rappresentati dai loro Presidenti, riconoscono l'importanza dei rispettivi ruoli professionali nella vicenda separativa che riguarda le famiglie residenti in Provincia e a tale scopo si impegnano ad una fattiva collaborazione, nel rispetto dell'osservanza dei rispettivi principi e/o codici deontologici, condividendo in tal senso la presente nota.

Presidente dell'Ordine
degli avvocati di Trento
Patrizia Corona

Presidente dell'Ordine
degli avvocati di Rovereto
Mauro Bondi

Assessore alla salute e politiche sociali
Ugo Rossi

Per informazioni o per concordare gli incontri di mediazione familiare

Provincia autonoma di Trento

Servizi politiche sociali

TRENTO, Via Gilli 4

tel. 0461 493800

cell. 335 8232370,

mediazione.familiare@provincia.tn.it

Comunità Territoriale Val di Fiemme

CAVALESE, Via Alberti, 4

tel. 0462 241 391 - cell. 328 1503859

sociale@comunitavaldifiemme.tn.it

Comunità di Primiero

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

Alfid - Via Guadagnini, 21 tel.

0461235088-233528

info@alfid.it – www.alfid.it

Comunità Rotaliana Konigsberg

MEZZOCORONA, Viale Cavalleggeri, 19

tel. 0461 601540

segreteria.sas@comunitarotaliana.tn.it

Comunità della Valle di Cembra

CEMBRA, P.zza S. Rocco, 9

tel. 0461 680032

serviziosociale@comunitavalledicembra.tn.it

Comunità della Paganella

ANDALO, Piazzale Paganella, 3

tel. 0461 585230

Sociale@comunita.paganella.tn.it

Comunità della Val di Non

CLES, Via Romana, 55

Consultorio familiare Alfid

tel. 0463 422132, 0461 233528, 0461 235008

info@alfid.it /sociale@comunitavaldinon.tn.it

Comunità della Valle di Sole

MALÉ, Via IV Novembre, 4

tel. 334 6235427

mediazionefamiliare@comunitavalledisole.tn.it

Comunità delle Giudicarie

TIONE, ViadellaCross, 4

Consultorio familiare Alfid

tel. 0465 331530, 0461 233528, 0461 235008

mediazionefamigliare@comunitadellegiudicarie.it

Comunità della Vallagarina

COMUNE DI ROVERETO, Via Tommaseo, 5

tel. 0464 484214

Mercoledì 14.00/16.30 (recapito telefonico)

servizisociali@comune.rovereto.tn.it

servizio.sociale@comunitadellavallagarina.tn.it

Comun General de Fascia

POZZADI FASSA, Strada di Prè de geja,

2 tel. 0462 762156 - cell. 328 1503859

Sociale@comungeneraldefascia.tn.it

Comunità Valsugana e Tesino

BORGO VALSUGANA - Piazzetta Ceschi, 1

tel. 0461 755565

sociale@comunitavalsuganaetesino.it

Comunità della Valle dei Laghi

VEZZANO, Piazza Perli, 3

tel. 0461 340163

segreteria.sociale@comunitavalledeilaghi.tn.it

Comunità Alto Garda e Ledro

RIVA DEL GARDA, Via Rosmini, 5b

tel. 0464 571753/33

sociale@altogardaeledro.tn.it

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

PERGINE VALSUGANA,

Centro Kairos Via Amstetten, 11

tel. 0461 519540

servizio.sociale@comunita.altavalsugana.tn.it

Magnifica comunità degli Altipiani Cimbri

LAVARONE, Fraz. Gionghi, 71

tel. 0464 784170 - cell. 348 2510928

mediazionefamiliare@comunita.altipianicimbri.tn.it

Territorio Val d'Adige

COMUNE DI TRENTO, Via al Torrione, 6

tel. 0461884438

mediazione_familiare@comune.trento.tn.it

A.L.F.I.D - TRENTO

Associazione Laica famiglie in difficoltà

TRENTO, Via Lunelli, 4 tel.

0461 233528 - 0461 235008

info@alfid.it - www.alfid.it



Punto Informativo di Mediazione Familiare

c/o Tribunale Ordinario di Trento

tel. 0461 200111 – 0461 200430

venerdì ore 10.30-12.30

Largo Pigarelli, n. 1

TRENTO

Punto Informativo di Mediazione Familiare

c/o Tribunale Ordinario di Rovereto

tel. 0464 451511

mercoledì ore 10.30-12.30

Corso Rosmini, n. 65

ROVERETO